



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

**REGOLAMENTO PER LO SMALTIMENTO SUL
TERRENO AD USO AGRICOLO DEI LIQUAMI
PROVENIETI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

DELIBERA C.C. N. 167 DEL 30.10.1995

DISPOSIZIONI

In tutte le fasi di smaltimento di cui al presente Regolamento, le ditte dovranno rispettare quanto previsto dall'allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle acque (P.R.R.A.), come da Dgr. 26 giugno 1992, n° 3733 e dalla Circolare esplicativa n. 20 del 18 maggio 1993.

Art. 1

Divieti

Fatto salvo quanto previsto all'art.6 punto i dell'allegato D al P.R.R.A e dall'art. 6 del D.P.R. n° 236 del 24 maggio 1988, è fatto divieto di spargere liquame nei seguenti siti:

- a) area di rispetto dalle singole abitazioni con raggio di m. 25 con possibile riduzione previo assenso dell'interessato;
- b) luoghi di culto, cimiteri, monumenti: area di rispetto con raggio di m. 25;
- c) area di cave non ripristinate all'uso agricolo con fascia di rispetto di m. 5;
- d) pozzi pubblici di alimentazione ad uso civile con area di rispetto di m. 200 di raggio dal punto di captazione, fatte salve le deroghe previste dalla normativa regionale;
- e) corsi d'acqua: fascia di rispetto dai cigli di m. 5 per lato;
- f) canali in terra incassati: fascia di rispetto m. 5;
- g) aree con pendenza media superiore al 15%;
- h) terreni saturi d'acqua;
- i) zone calanchive, golene, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di m. 10;
- j) terreni gelati.

Art. 2.

Classificazione del territorio comunale e carichi massimi di liquami.

Il territorio comunale di San Donà di Piave ricade in zona "D" nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Pertanto, come da D.G.R. 3733/92, art. 4, è ammessa la distribuzione dei liquami nelle aree ammesse allo smaltimento (art. 1 del presente Regolamento) nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 25 qli di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti avi-cunicoli;
- 35 qli di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 40 qli di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.

Art. 3.

Adempimenti previsti dall'allegato D al P.R.R.A.

1. Gli allevatori, singoli od associati che utilizzano terreni propri o altrui per lo spargimento di liquami nei limiti indicati al precedente art. 2. sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia e per conoscenza al Comune in un apposito schema di comunicazione, quanto previsto dalla circolare esplicativa dell'allegato D al P.R.R.A.
2. Sono considerati "terreni propri" quelli condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi e cooperativistici.
3. Gli allevatori singoli o associati che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico di cui all'art. 2 devono compilare il piano di concimazione aziendale ai sensi dell'art. 6 del DGR 3733 del 26 giugno 1992.

Quantità superiori di liquami possono essere sparsi quando siano stati trattati da apposito impianto per la separazione delle deiezioni (vagliatura 10%; separazione centrifuga 20%; separazione a pressa 25%).
I piani di concimazione devono essere presentati all'Ente Provincia ed hanno validità quinquennale.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.

Art. 4.

Stoccaggio.

I liquami vanno staccati secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 26.06.1992 n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna della capienza utile complessiva non inferiore al liquame prodotto dall'insediamento di 6 mesi per gli allevamenti di suini e avicoli e di 4 mesi per tutti gli altri allevamenti in relazione al tipo di allevamento e alle esigenze colturali delle singole aziende.

Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici, tali da accelerare i processi di maturazione, deve comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 gg. prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

Il letame non maturo va staccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonchè dotate di vasche di raccolta del colaticcio.

Art. 5.

Distribuzione liquami.

Lo spandimento dei liquami idonei alla fertilizzazione dei terreni adibiti a tale pratica, deve avvenire rispettando le seguenti regole:

- il percorso dei mezzi che trasportano i liquami, dovrà avvenire senza perdita nella sede stradale;
- nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto lo spargimento può avvenire di primo mattino non oltre le ore 8.00 e nelle tarde ore pomeridiane non prima delle ore 19.00 (nessun limite d'orario è imposto per lo smaltimento con dispositivi interratori)
- eccettuato il caso delle colture in atto, effettuato lo spargimento delle deiezioni, si deve procedere, immediatamente al loro interrimento.
- lo spandimento dovrà essere compatibile ed in funzione delle normali operazioni agronomiche, effettuato nel minor tempo possibile.

Art. 6.

Sanzioni Amministrative

- 1) La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'allegato D al P.R.R.A. spetta alla Provincia, che si avvale dei modi e delle strutture indicate all'art. 8 della Legge Regionale n° 33 del 1985 (le strutture di cui può avvalersi la Provincia sono i corpi di vigilanza degli Enti Locali)
- 2) In caso di violazione delle norme fissate dalla presente normativa si applicano le sanzioni previste all'art. 65 della Legge Regionale n. 33 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni da € 154.94 (£. 300.000) a € 1.549.37 (£. 3.000.000) triplicate nel caso in cui dal comportamento censurato derivino grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente, applicabili secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 1981 e, in quanto compatibili, di cui alla Legge Regionale n. 10 del 1977;
- 3) Le sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 33 del 1985 e successive modifiche e integrazioni non già sostituiscono, bensì si aggiungono a quelle penali repressive di cui alla normativa statale (in particolare, l'art. 21 Legge "Merli" e l'art. 25 D.P.R. n° 915 del 1982) valendo ad integrare un sistema in cui l'intervento amministrativo si accompagna, ed integra, quello dell'Autorità Giudiziaria.

INDICE

Disposizioni	pag. 1
Art. 1. Divieti	pag. 1
Art. 2. Classificazione del territorio Comunale e carichi massimi di liquami	pag. 1
Art. 3. Adempimenti previsti dall'Allegato D al P.R.R.A.	pag. 1
Art. 4. Stoccaggio	pag. 2
Art. 5. Distribuzione liquami	pag. 2
Art. 6. Sanzioni amministrative	pag. 3